



INFORMATIVA SUI RIPOSI GIORNALIERI SPETTANTI ALLA LAVORATRICE MADRE E AL LAVORATORE PADRE DURANTE IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO

1. RIPOSI SPETTANTI ALLA LAVORATRICE MADRE

I riposi giornalieri che permettono di usufruire della riduzione dell'orario di lavoro fino al compimento di un anno di vita del bambino, spettanti anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono essere fruiti dalle lavoratrici madri nel modo seguente:

- **Profilo orario superiore o uguale a 6 ore (art.39 del D.lgs 151/2001)**
 - massimo 2 ore di permesso al giorno;
 - i periodi di riposo si riducono ad 1 ora quando la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
- **Profilo orario inferiore a 6 ore (art.39 del D.lgs 151/2001)**
 - massimo 1 ora di permesso al giorno;
 - i periodi di riposo si riducono a mezz'ora quando la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
- **Parto plurimo (art. 39 e 41 del D.lgs 151/2001)**
 - I riposi per parto plurimo sono raddoppiati.

I riposi giornalieri di cui sopra non possono generare lavoro straordinario. I minuti di lavoro effettuati ed eccedenti il proprio profilo orario, non saranno considerati "monte ore in più" ma andranno a ridurre il periodo di riposo richiesto.

Esempio:

Se una dipendente ha un profilo orario di 7,12 ore giornaliere, ha diritto ad un massimo di 2 ore di riposo come segue:

- ✓ *lavoro effettivo di 5,12 ore + 2 ore di riposo giornaliero = 7,12 ore*
- ✓ *lavoro effettivo di 6,12 ore + 1 ora di riposo giornaliero = 7,12 ore*
- ✓ *lavoro effettivo di 5,14 ore + 1 ora e 58 minuti di riposo giornaliero = 7,12 ore*
- ✓ *lavoro effettivo di 4,12 ore + 2 ore di riposo giornaliero = 6,12 ore e monte ore negativo di 1 ora.*

2. RIPOSI SPETTANTI AL LAVORATORE PADRE (art. 40 e 41 del D.lgs 151/2001)

Il padre lavoratore può fruire dei predetti riposi, e con le modalità su esposte, nei seguenti casi:

- nel caso in cui i figli gli siano affidati esclusivamente;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
- nel caso di abbandono del figlio da parte della madre.

E' riconosciuto, dunque, al padre, il diritto ai riposi anche quando la madre non abbia la qualifica di "dipendente", ma sia comunque una lavoratrice autonoma, libera professionista etc, e nei casi in cui svolga attività di casalinga.



In presenza delle predette condizioni, **autocertificate**, il padre dipendente può dunque fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino.

Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo dell'astensione obbligatoria o facoltativa.

3. RIPOSI SPETTANTI AL LAVORATORE PADRE IN CASO DI PARTO PLURIMO (art. 41 del D.lgs 151/2001)

Il padre lavoratore può fruire dei permessi raddoppiati, per la loro intera durata (fino ad un massimo di 4 ore), nei casi seguenti:

- nel caso in cui i figli gli siano affidati esclusivamente;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.
- nel caso di abbandono del figlio da parte della madre.

Può fruirne delle sole 2 ore aggiuntive, **se la madre è lavoratrice dipendente**, come segue:

- profilo orario superiore o uguale a 6 ore**
 - massimo 2 ore di permesso aggiuntive
 - massimo 1 ora di permesso aggiuntiva, in quanto fruisce del nido Baby Ateneo istituito dal datore di lavoro e situato nelle immediate vicinanze della sede di lavoro.
- profilo orario inferiore a 6 ore**
 - massimo 1 ora di permesso
 - massimo mezz'ora di permesso aggiuntiva in quanto fruisce del nido Baby Ateneo istituito dal datore di lavoro e situato nelle immediate vicinanze della sede di lavoro.

Il padre può fruire delle suddette ore aggiuntive (massimo 2 ore) anche durante i periodi di astensione obbligatoria o facoltativa della madre.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO

Viene erogata l'intera retribuzione.

5. RIPOSI GIORNALIERI IN CASO DI ADOZIONE O DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO INTERNAZIONALE

Il diritto ai suddetti riposi giornalieri è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.

6. PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEI RIPOSI

Il/la dipendente dovrà presentare la richiesta alla **Direzione Risorse Umane, Area Personale tecnico amministrativo e reclutamento** utilizzando la modulistica reperibile nell'intranet di Ateneo.